



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 3 del 15/07/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2022/2023 al 30 giugno 2023 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. È fatta salva l'adozione di provvedimenti che - all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022 emesso dalla L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si pubblicano di seguito le norme di carattere generale e le disposizioni relative ai Campionati indetti dal Comitato Regionale Basilicata, come da Comunicato Ufficiale n. 4 dell'11 luglio 2022 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI INDETTI DAL C.R. BASILICATA

3.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di un girone unico composto da 16 squadre così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego



in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2022/2023, le società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno **due** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

a) **uno nato dal 1° gennaio 2003 in poi;**

b) **uno nato dal 1° gennaio 2004 in poi.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio - promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **va osservato l'obbligo minimo - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2003 in poi e almeno un calciatore nato dall'1.1.2004 in poi.**

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024 la squadra classificata al primo posto del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti prevedendo un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della regione in numero superiore alla effettiva disponibilità in organico nel Campionato di Eccellenza.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, la squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, che il Comitato dovrà comunicare alla L.N.D. **entro il 15 maggio 2023**, dovrà disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2023/2024. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Eccellenza dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale. Eventuali

richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19".

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle Categorie Under 17 e Under 15.

3.2 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di un girone unico composto da 16 squadre così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
 - dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2021/2022;
 - dalle Società promosse dal Campionato di Prima Categoria al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
 - dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.
- Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2022/2023, le società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno **due** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- a) **uno nato dal 1° gennaio 2003 in poi;**
- b) **uno nato dal 1° gennaio 2004 in poi.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Prima Categoria s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Promozione dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19".

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle Categorie Under 17 e Under 15.

3.3 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIAARTICOLAZIONE

Il Campionato di Prima Categoria è organizzato sulla base di due gironi, composti da 14 squadre ciascuno, così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Prima Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società promosse dal Campionato di Seconda Categoria al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Prima Categoria, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Seconda Categoria s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. I *play-out* non avranno luogo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Prima Categoria dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio o la domenica mattina.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D., ovvero ad attività delle Categorie Under 17 o Under 15, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors - Under 19".

Alle Società che non vi partecipino o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 650,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad Attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque costituiscono attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 300,00 Campionati Regionali femminili, € 200,00 Allievi Calcio a 5 e € 150,00 Giovanissimi Calcio a 5.

3.4 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIAARTICOLAZIONE

Il Campionato di Seconda Categoria è organizzato, per il tramite delle Delegazioni Provinciali, sulla base di più gironi così composti:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Prima Categoria al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Seconda Categoria della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Seconda Categoria, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Prima Categoria s.s. 2023/2024 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Seconda Categoria dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio o la domenica mattina.

ATTIVITA' GIOVANILE

Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniore Regionale - Under 19", ovvero al Campionato "Under 18", nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3.5 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA - OVER 30/35ARTICOLAZIONE

Il Campionato di "Terza Categoria - Over 30/35" è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "Terza Categoria - Over 30/35":

- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria - Over 30/35 s.s. 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30/35;

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30/35.

Alle Società vincenti il Campionato di "Terza Categoria - Over 30/35" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di Terza Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di "Terza Categoria - Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1992).

È esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1992 al Campionato di "Terza Categoria - Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria.

Alle gare del Campionato di "Terza Categoria - Over 35" possono partecipare tutti i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2022/2023 abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1987).

È esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1987 al Campionato di "Terza Categoria - Over 35", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria Over 30/35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

ATTIVITÀ GIOVANILE

Le Società di "3a Categoria - Over 30/35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19", ovvero al Campionato "Under 18", nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3.6 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 CALCIO A 11ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale "Juniores - Under 19" è organizzato sulla base di uno o più gironi, secondo il numero delle Società partecipanti.

Al Campionato Regionale "Juniores - Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2022/2023. Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte anche Società di Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria Over 30/35 e Società "pure" che ne abbiano fatto richiesta.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ'

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2004** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

La disposizione relativa all'utilizzo dei calciatori "fuori quota" non avrà valore per la Società vincente la fase regionale nel corso della disputa della fase nazionale di categoria (impiego massimo 3 "fuori quota").

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

FASE FINALE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte del C.R. Basilicata.

TERMINE CAMPIONATO

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Segreteria della L.N.D., **entro il termine del 2 maggio 2023**, il nominativo della Società vincente la fase regionale che si sarà qualificata alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

3.7 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 CALCIO A 11ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale "Under 18" è organizzato sulla base di uno o più gironi. Il C.R. Basilicata dovrà comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Al Campionato Regionale "Under 18" possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Over 30" e "3^a Categoria - Over 35", nonché le Società "Juniores" pure, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3.8 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILEARTICOLAZIONE

Il Campionato di Eccellenza Femminile è organizzato sulla base di un girone unico composto:

- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza Femminile della passata stagione sportiva 2021/2022;
- dalle Società di nuova affiliazione.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Eccellenza Femminile, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C

Acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2023/2024 la squadra classificata al primo posto del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio o la domenica mattina.

ISTITUZIONE SCUOLA CALCIO FEMMINILE

Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile di Calcio a 11 è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

3.9 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1/CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2/CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 SERIE D/CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE CALCIO A 5/CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

3.10 COPPA ITALIA DILETTANTI "GIAN FRANCO LUPO"- SOCIETA' DI ECCELLENZA

La competizione per la stagione sportiva 2022/2023 si svolgerà secondo la formula appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato di Eccellenza.

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro il termine del 6 febbraio 2023**, il nominativo della Società di Eccellenza qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e seconda classificata.

AMMISSIONE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F., la squadra di Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 - Fase Nazionale - **acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024.**

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione - fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO

Fase eliminatoria

Le 16 squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, accoppiate tra di loro tramite sorteggio integrale, si incontreranno in gare di andata e ritorno. La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della gara di ritorno l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Quarti di finale e Semifinali

Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di sorteggio da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate.

Finale

Le squadre qualificate disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate.

In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari al termine della gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art.74 delle N.O.I.F.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di **€ 100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro il martedì antecedente la gara.

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.11 COPPA ITALIA DILETTANTI "MAURO TARTAGLIA" – SOCIETA' DI PROMOZIONE

La competizione per la stagione sportiva 2022/2023 si svolgerà secondo la formula appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato di Promozione.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia Promozione;
- n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e seconda classificata.

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO

Fase eliminatoria

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, accoppiate tra di loro tramite sorteggio integrale si incontreranno in gare di andata e ritorno. La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della gara di ritorno l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Quarti di finale e Semifinali

Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di sorteggio da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate.

Finale

Le squadre qualificate disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate.

In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari al termine della gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art.74 delle N.O.I.F.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di **€ 100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro il martedì antecedente la gara.

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.12 COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A 11

La competizione si svolgerà per la stagione sportiva 2022/23 secondo la formula appresso indicata. Sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2022/2023 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2023/2024. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile verranno raggruppate in triangolari con gare di sola andata e/o accoppiamenti con gare di andata e ritorno, verificato il numero delle squadre iscritte al Campionato.

NORME DI SVOLGIMENTO

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della gara di ritorno l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Triangolari

Nei triangolari riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra che supererà il turno si terrà conto nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate.

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato, alla presenza delle società interessate, presso la sede del Comitato Regionale.

Finale

Le squadre qualificate disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate.

In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari al termine della gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego di calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste dal C.G.S. per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà

altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatrici in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro il martedì antecedente la gara.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.13 COPPA ITALIA - SOCIETA' DI CALCIO A 5 SERIE C1/ COPPA BASILICATA "SALVATORE BATTÀ" - SOCIETA' DI CALCIO A 5 SERIE C2/ COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A 5 "GIUSEPPE MAGRINO"

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

3.14 BEACH SOCCER

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

DISPOSIZIONI GENERALI

3.15 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha istituito l'utilizzo della procedura di "dematerializzazione" da parte delle Società per consentire l'effettuazione di iscrizioni e tesseramenti. Detta procedura sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici del Comitato o tramite l'invio per posta ordinaria. Sono abilitati ad operare, attraverso il sito www.lnd.it alla voce **SPORTELLO - SERVIZI SOCIETA'**, tutti i dirigenti in possesso della "Firma elettronica".

Per accreditarsi all'utilizzo della Firma Elettronica le Società potranno consultare l'apposita Guida, scaricabile attraverso il sito www.figcbasilicata.it (alla voce Documenti / Modulistica) e della quale si riassumono i punti essenziali:

- 1 Definire l'organigramma societario 2022/23 indicando i dirigenti con potere di firma (segno di spunta nella casella "firma" della scheda personale del dirigente, con l'indicazione del codice fiscale, telefono cellulare e indirizzo e-mail).
- 2 Stampare la Lista delegati alla firma (organigramma /stampe /delegati alla firma).
- 3 Cliccare la voce Firma Elettronica del menù principale e successivamente **Richiedere TAC per abilitazione nuovo dirigente.**
- 4 Caricare i documenti richiesti in formato pdf (Lista delegati alla firma debitamente sottoscritta e timbrata/ Tessera Sanitaria e documento d'identità).
- 5 Verificare il numero di TAC inviato dalla LND sulla propria posta elettronica.
- 6 Cliccare **Richiedi attivazione PIN (TAC già ricevuto)**, identificarsi attraverso il proprio codice fiscale ed il TAC ricevuto, scegliere un PIN formato da 6 cifre, fornire il proprio numero di telefono cellulare, spuntare la casella relativa all'accettazione dei termini e delle condizioni, cliccare su **RICHIEDI ABILITAZIONE.**

I dirigenti già in possesso del PIN nella scorsa stagione sportiva potranno riattivarlo seguendo le sotto indicate modalità:

- 1 - Inserire il nominativo nell'organigramma relativo alla nuova stagione (recuperandolo, attraverso l'apposita funzione, dalla stagione precedente 2021/22);
- 2 - Accedere al menù Firma Elettronica/Riattivazione PIN, inserire codice fiscale del dirigente interessato e confermare il dato.

I documenti caricati dal menù Firma Elettronica (Iscrizione, variazione organigramma, tesseramenti, svincoli, tessere personali dirigenti, tessere riconoscimento calciatori ecc.) dovranno essere trasmessi digitalmente al Comitato effettuando una telefonata (necessariamente dal numero di cellulare indicato nella scheda personale) al numero verde gratuito che compare in alto dopo aver inserito codice fiscale e PIN ed aver cliccato su **Firma i documenti selezionati**.

3.16 MODALITA' PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2022/23

Si ricorda che il cambio di Presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato secondo le normative vigenti, effettuato all'Agenzia delle Entrate e comunicato al C.R. Basilicata attraverso le apposite operazioni sul portale L.N.D. e al Registro CONI inoltrando i relativi documenti all'indirizzo mail registro@coni.it:

- organigramma 2022/23 riportante il nuovo Presidente
- verbale di Assemblea del cambio di presidenza
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo Presidente.

3.17 ISCRIZIONE CAMPIONATI

Tutte le Società, comprese quelle di nuova affiliazione, dovranno effettuare on-line sul sito www.lnd.it alla voce **SPORTELLI - SERVIZI SOCIETA'** le iscrizioni ai vari Campionati, entro i termini e in ossequio alle modalità di seguito indicati.

La documentazione che verrà stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante Legale e dagli altri dirigenti, dovrà essere **scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (firma elettronica) entro il termine fissato nella colonna "H" del prospetto "ONERI ISCRIZIONE CAMPIONATI stagione 2022/2023", di seguito pubblicato.**

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE

A completamento dell'iscrizione, **entro il termine di cui alla citata colonna "H",** i Sodalizi debbono depositare o dimostrare a mezzo mail all'indirizzo contabilita@figcbasilicata.it o al numero di fax 0971489952 di aver effettuato il versamento attraverso assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario sul conto

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

degli importi dovuti, i quali verranno automaticamente determinati nell'apposita area "Riepilogo Costi" nelle procedure on-line di iscrizione, evidenziando nella "causale" del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.

- All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, le Società hanno la facoltà di detrarre dai costi l'eventuale saldo attivo (trasferito sul portafoglio iscrizioni *leggere punto 3.24 Utilizzo saldo disponibile Portafoglio Iscrizioni) relativo alla s.s. 2021/22 o l'obbligo di aggiungere ai costi sopra riportati l'eventuale saldo passivo.

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.:

a- la disponibilità di un campo gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le Società hanno possibilità di inserire i dati direttamente online sul sito della LND, facendo apporre timbro e firma del Comune di appartenenza ovvero dell'Ente proprietario dell'impianto sulla stampa della domanda di iscrizione;

b- inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;

c- il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- Tassa associativa alla L.N.D.;

- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

Entro e non oltre il termine fissato nella colonna "H", le Società devono effettuare attraverso il portale L.N.D. l'iscrizione al Campionato di competenza **a pena di esclusione dal Campionato stesso.**

Completata la procedura di iscrizione tramite il portale L.N.D., la Società deve trasmettere la documentazione prodotta, debitamente timbrata e firmata, attraverso la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica).

Alla suddetta scadenza, il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo termine, **a pena di esclusione dal Campionato.**

Le Società di nuova costituzione dovranno presentare tempestivamente al CRB la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C.- per le Società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti, sono fissati in Euro 65,00 e vanno necessariamente versati a mezzo bonifico bancario alle coordinate sopra riportate.

3.18 TERMINI ED ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D. il C.R. Basilicata, aderendo alla facoltà accordata dalla L.N.D., ha previsto la possibilità di usufruire delle rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

Prima rata: (entro il termine fissato per l'iscrizione al campionato di competenza, colonna "H")

intero importo eventuale saldo a debito stagione precedente*,

intero importo quota associativa,

intero importo diritti di iscrizione,

intero importo diritti di iscrizione Under 19 (per i soli Campionati di Eccellenza e Promozione),

30% dell'importo relativo all'assicurazione dei tesserati calcolati al 30/06/2022,

30% acconto spese organizzative,

30% assicurazione obbligatoria dirigenti.

***Eventuale saldo a credito risultante sul portafoglio iscrizioni società potrà essere utilizzato all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza (leggere punto 3.24 Utilizzo saldo disponibile Portafoglio Iscrizioni).**

Seconda rata: (entro il 15/12/2022)

70% dell'importo relativo all'assicurazione dei tesserati calcolati al 30/06/2022,

70% acconto spese organizzative,

70% assicurazione obbligatoria dirigenti.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2021/2022, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.

Alla scadenza del termine perentorio del 15 dicembre 2022, il Comitato dovrà provvedere alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Detto termine del 15 dicembre 2022 è **derogato al 31 gennaio 2023** per i **Campionati di Terza Categoria, nonché per i Campionati di Serie C/2 e di Serie D di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a Cinque femminile.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2022/23 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

ONERI ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2022/23

CAMPIONATO	A	B	C	D	E	F	G	H
Eccellenza	2.500	Assicurazione Tesserati	300	800	130	1.920	5.650	26/07/22
Promozione	1.900	Assicurazione Tesserati	300	800	130	1.900	5.030	26/07/22
1^Categoria	1.400	Assicurazione Tesserati	300		130	1.300	3.130	26/08/22
2^Categoria	950	Assicurazione Tesserati	300		90	1.050	2.390	14/09/22
3^Categoria	660*	Assicurazione Tesserati	300		90	560	1.610	22/09/22
3^Ctg Over 30/35	425*	Assicurazione Tesserati	300		90	560	1.375	22/09/22
Amatori	375	Assicurazione Tesserati	300		90	100	865	22/09/22
Femminile Eccellenza	750*	Assicurazione Tesserati	300		90	300	1.440	27/09/22
Under 19 C11 Pure	800	Assicurazione Tesserati	300		90	350	1.540	22/09/22
Under 18	100	Assicurazione Tesserati	300		90	150	640	22/09/22
C5 C/1	800	Assicurazione Tesserati	300		90	600	1.790	07/09/22
C5 C/2	525	Assicurazione Tesserati	300		90	600	1.515	07/09/22
C5 Serie D	425*	Assicurazione Tesserati	300		90	500	1.315	27/09/22
C5 Serie D Riserve	425					266	691	27/09/22
C5 Femminile	525*	Assicurazione Tesserati	300		90	315	1.230	07/09/22
C5 Under 19	275					315	590	27/09/22
C5 Under 19 Pure	275	Assicurazione Tesserati	300		90	315	980	27/09/22

LEGENDA

A- Oneri e diritti di iscrizione

B- Assicurazione Calciatori calcolata sul n. dei tesserati al 30/06/2022

C- Quota associativa L.N.D.

D- Juniores Regionale obbligatoria (Eccellenza e Promozione)

E- Assicurazione dirigenti

F- Spese organizzative

G- Totale (a cui va sommato l'importo relativo alla colonna B rilevabile dall'area società)

H- Data scadenza

Le Società nuove affiliate dovranno versare le sotto indicate quote assicurative, calcolate in misura forfetaria:

Seconda Categoria euro 660,00

Terza Categoria euro 660,00

Terza Categoria Over 30/Over 35 euro 660,00

Juniores C11 pure euro 660,00

Under 18 euro 660,00

Eccellenza Femminile C11 euro 540,00

Calcio a 5 Serie D euro 420,00

Calcio a 5 Femminile	euro 420,00
Juniores Calcio a 5 pure	euro 420,00

3.19 DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2022/2023, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 15 che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Under 17 e Under 15;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

Per motivi organizzativi e strutturali non è consentita la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Dette società potranno partecipare ai Campionati Provinciali fuori classifica.

Inoltre, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

3.20 DOMANDA ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Le Società aventi diritto a partecipare ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 dovranno effettuare l'iscrizione ai Campionati di competenza mediante l'accesso on-line. La documentazione che verrà stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante Legale e dagli altri dirigenti, dovrà essere **scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (firma elettronica) entro il 26.07.2022.**

Entro e non oltre il termine fissato, le Società devono effettuare attraverso il portale L.N.D. l'iscrizione al Campionato di competenza a pena di esclusione dal Campionato stesso.

Completata la procedura di iscrizione tramite il portale L.N.D., la Società deve trasmettere la documentazione prodotta, debitamente timbrata e firmata, attraverso la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica).

Alla suddetta scadenza, il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo termine, **"a pena di esclusione dal Campionato"**.

A completamento dell'iscrizione, entro il termine fissato, i Sodalizi debbono depositare o dimostrare a mezzo mail all'indirizzo contabilita@figcbasilicata.it o al numero di fax 0971/489952 di aver effettuato il versamento attraverso assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario sul conto

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

degli importi dovuti, i quali verranno automaticamente determinati nell'apposita area "Riepilogo iscrizioni ai Campionati" nelle procedure on-line di iscrizione, evidenziando nella "causale" del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.

Le società interessate dovranno versare i seguenti importi, in un'unica soluzione, entro le date previste sul prospetto sotto indicato.

CAMPIONATO REGIONALE	TIPO SOCIETA'	TASSA ISCRIZIONE	DEPOSITO CAUZIONALE	TOTALE ESCLUSO TASSA DI ADESIONE S.G.S.	DATA SCADENZA ISCRIZIONE
UNDER 17	SOCIETA' LEGA PRO	380,00*	0	380,00	26/07/22
	LEGA DILETTANTI	310,00*	0	310,00	
	PURO S.G.S.	260,00*	315,00	575,00	
UNDER 15	SOCIETA' LEGA PRO	330,00*	0	330,00	
	LEGA DILETTANTI	260,00*	0	260,00	
	PURO S.G.S.	210,00*	315,00	525,00	

Le società dovranno versare una **tassa di adesione** una-tantum di **Euro 30,00***, da aggiungere al totale sopra indicato, indipendentemente dal numero di squadre e dai campionati ai quali si partecipa.

* *Gli importi sopra riportati potrebbero subire delle variazioni, in attesa dell'apposito Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. di cui sarà data tempestiva comunicazione.*

Preclusioni

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, **in ambito di attività di Settore Giovanile** e nel corso della stagione sportiva 2021/2022, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Under 17, Under 15, Esordienti* e/o Pulcini* (*escluse le Società Professionistiche) fatte salve le specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione a tutte le categorie;

2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;

3. condanna della Società per illecito sportivo.

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 01 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2021/2022 per le sole squadre Under 15 e Under 17 (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale/ provinciale, o alle sole gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni della stagione sportiva 2021/2022 per le squadre Under 15 e Under 17, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2021/2022 per le squadre Under 15 e Under 17, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5. ritiro di una squadra in classifica.

Le sottoindicate sanzioni inflitte nei Campionati Regionali o Provinciali Under 17 e Under 15 - unitamente alle "Preclusioni" sopra riportate - comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione/non ammissione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre 3 punti in classifica;
- d) condanna della società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

3.21 ORGANICO DEI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 - EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali (i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., non potranno essere modificati per nessun motivo):

A - MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2021/2022	punti
<i>Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice</i>	20
<i>Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta</i>	10
<i>Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta</i>	
1a classificata	20
2a classificata	15
3a classificata	10
4a classificata	8
5a classificata	6
6a classificata	5
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra "in classifica"	
<i>Società vincente la classifica disciplina - con la squadra "fuori classifica" - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Under 17 o Under 15)</i>	10

B - PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella s.s. 2021/2022	punti
<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 17 (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa)</i>	20
<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 15 (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa)</i>	20
<i>Partecipazione al Torneo Under 16 (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa)</i>	10
<i>Partecipazione al Torneo Under 14 (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa)</i>	10

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17 Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	10
Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15 Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	10
Partecipazione ai Tornei Esordienti Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	2
Partecipazione ai Tornei Pulcini Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	2
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	5
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3

C - ORGANIZZAZIONE della SOCIETA' nell'ambito dell'ATTIVITA' di BASE nella stagione sportiva 2021/2022	punti
Scuola Calcio Élite come da elenco definitivo per la s.s. 2021/22	30
Scuola di Calcio	10
Centro Calcistico di base	5
Partecipazione Fase Nazionale al Torneo Pulcini#Grassroots Challenge	5
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (requisiti CU n° 1)	2

D - ATTIVITA' DELLA SOCIETA' nella stagione sportiva 2021/2022	punti
Società di "Puro Settore Giovanile"	5

E - VARIE	punti
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.

L'organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2022/2023, sarà così costituito:

Under 17: 1 girone da 18 squadre

Under 15: 1 girone da 18 squadre

Le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2022/23, si classificheranno agli ultimi 4 posti nei rispettivi gironi retrocederanno ai Campionati provinciali, comprese le Società Professionistiche in classifica.

Si ricorda che **le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.**

3.22 DOMANDA DI AMMISSIONE (RIPESCAGGIO) CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Le Società di Puro Settore e Dilettantistiche interessate ad eventuali **ripescaggi** dovranno far pervenire al Comitato Regionale, la relativa domanda, utilizzando il modello allegato al presente C.U., e la quota di iscrizione **entro le ore 12.00 del 26.07.2022**. **Le domande di ammissione saranno prese in considerazione solo nel caso di vacanza di posti in organico e comunque fino al raggiungimento del numero di 18 squadre per entrambe le Categorie.**

I criteri di valutazione sono quelli riportati al precedente punto del presente Comunicato Ufficiale.

3.23 PORTAFOGLI SOCIETA' PER PRATICHE TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI ISCRIZIONI

È attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti relativi ai tesseramenti, l'altro alle iscrizioni.

Il "Portafoglio" è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle Società nel portale internet a loro dedicato ("Sportello - Servizi Società"); in questo caso con il termine "pratiche" si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, Giovanile, Dirigenti e Tecnici) che i documenti di iscrizione.

Le ricariche sono possibili tramite bonifico bancario (**indicando necessariamente nella causale matricola e denominazione della Società**) o assegno circolare non trasferibile da effettuare **esclusivamente** sul seguente Conto Corrente, utilizzando le sotto indicate coordinate bancarie:

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

Una volta effettuato il versamento, la procedura da seguire sarà quella qui riportata: **Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio.**

Andranno poi inseriti **necessariamente** il **Tipo Operazione** (selezionando dal menù a tendina la voce Ricarica), il **Portafoglio Destinazione** (selezionando Portafoglio ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e altro), l'**importo** desiderato, la **modalità di pagamento** e **obbligatoriamente** il **CRO/ Nr. assegno, i codici ABI e CAB** (vedi esempio sotto indicato):

12/7/2017

Portale Società Gestione Ricarica c/Anticipi - Richieste Ricariche Regionali e Provinciali

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Stazione 2017/2018

Gestione Ricarica c/Anticipi - Richieste Ricariche Regionali e Provinciali [Numero: 73096]

Salvo portafogli (Help/Index/Id-help_portafoglio_regionale_provinciale.pdf)

Dati Ricarica

Data creazione:

Tipo Operazione: Portafoglio Destinazione:

Ricarica: Portafoglio ISCRIZIONI

Importo: €

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

CRO/Nr. assegno: ABI: CAB:

Allegati

Documento

Attenzione

<https://azioni.lnd.it/RicaricaCAnticipiNew/Ricarica?view=CR>

12

A questo punto bisognerà rendere definitiva l'operazione tramite l'apposita opzione **"Salva Definitivo"** e (procedura consigliata) allegare una copia del bonifico/assegno selezionando **"Aggiungi documento allegato"**.

Per diventare effettive, le richieste di ricarica devono essere approvate dal Comitato, operazione che avverrà al momento dell'accredito della somma versata sul conto corrente del Comitato stesso.

Evidenziata nel menù **Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Elenco richieste di ricarica Portafoglio**, la richiesta sarà contrassegnata con un simbolo di colore verde a testimonianza dell'approvazione

della pratica, che consentirà di procedere alla stampa della ricevuta e alle operazioni di tesseramento o iscrizione in base al Portafoglio ricaricato.

3.24 UTILIZZO SALDO DISPONIBILE SALDO PORTAFOGLIO ISCRIZIONI

Si ricorda che all'atto dell'iscrizione le Società possono autonomamente utilizzare il saldo disponibile visualizzabile alla voce Portafoglio Iscrizioni attraverso il seguente percorso **Iscrizioni Regionali e Provinciali > Gestione Pagamenti Iscrizioni> Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio > Procedi con il Pagamento.**

Successivamente all'operazione potrà essere stampata la relativa ricevuta da trasmettere all'indirizzo mail contabilita@figcbasilicata.it .

3.25 TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI ON-LINE

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce che tutte le operazioni di tesseramento dei calciatori dilettanti (qualsiasi tipo di movimentazione) debbano essere effettuate secondo la procedura telematica "online".

Di seguito, brevemente, si illustrano i passaggi per poter portare a termine le operazioni richieste:

1-accedere, attraverso il sito istituzionale della L.N.D. www.lnd.it alla voce SPORTELLO - SERVIZI SOCIETA' ;

2-nello spazio "Utente" digitare "LND" seguito dal numero di matricola della Società;

3-nello spazio "Password" inserire la password comunicata a ciascuna Società (si ricorda che la stessa può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all'interno del sito della LND). Data l'importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l'area riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, "utente" e "password", in luogo protetto;

4- Nel **Menu Principale** selezionare il riquadro **"TESSERAMENTO DILETTANTI"**; appaiono tutte le possibili ipotesi di operazioni di tesseramento; selezionare il link che interessa; compilare *on line* con i dati richiesti e quindi procedere alla stampa del documento che va firmato dal calciatore (anche dagli esercenti la potestà genitoriale qualora minorenni) e timbrato e firmato dal Presidente della Società, se tesseramento/aggiornamento, oppure dai Presidenti di entrambe le Società, se lista di trasferimento.

5-Il modello, compilato in tutte le sue parti, stampato e completato come sopra indicato, dovrà essere scansionato e trasmesso telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (firma elettronica) nei termini temporali imposti dai vigenti **Regolamenti Federali al Comitato competente.**

Si comunica, infine, che, nell'area dedicata al tesseramento, è possibile consultare il manuale esplicativo, denominato **"Aiuto in Linea"**, relativo alle procedure da eseguire online.

3.26 TESSERAMENTO TECNICI, MASSAGGIATORI E MEDICI ON-LINE

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce che tutte le operazioni di tesseramento dei tecnici, massaggiatori e medici debbano essere effettuate secondo la procedura telematica "online".

A partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento online di tutti i tecnici, sia professionisti che dilettanti, sarà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. accedendo al link <https://portaleservizi.figc.it> .

A supporto di dette procedure è consultabile l'apposito "Manuale tesseramento tecnici" al link <http://lnx.figcbasilicata.it/modulistica/>.

3.27 RICHIESTA EMISSIONE TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Attraverso la procedura telematica del tesseramento online sopra descritta è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore. Cliccando sull'apposita voce del menu verrà visualizzato l'elenco dei tesserati. Scegliere il nominativo del calciatore per il quale si richiede l'emissione della tessera di riconoscimento. Stampare il modello e sottoscriverlo. Caricare la foto (se non già presente) e successivamente il modello e un documento di riconoscimento. **Inviare la documentazione telematicamente.**

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

Il costo del cartellino è di 3,00 euro e sarà addebitato sul conto societario.

La tessera ha validità quadriennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza nella propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e possono essere utilizzate esclusivamente per il riconoscimento da parte degli arbitri di gara.

3.28 ASSICURAZIONE DIRIGENTI TESSERATI

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di **€ 5,00** per ciascun "**Dirigente Ufficiale**", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

Sono considerati "**Dirigenti Ufficiali**" i dirigenti tesserati ammessi nel recinto di giuoco possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2022/2023, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali".

I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore, il cui importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi - addebitati in via preventiva - della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

3.29 TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE - TESSERA DIRIGENTE GENERICO

I dirigenti che potranno accedere al recinto di giuoco saranno quelli in possesso della **tessera per "dirigente ufficiale"** il cui rilascio avverrà mediante apposita richiesta online dal menù "Organigramma" - "Gestione organigramma". Scegliere il nominativo del dirigente per il quale si richiede l'emissione della tessera di riconoscimento, cliccando sul simbolo di colore verde a destra. Stampare il modello e sottoscriverlo. Caricare la foto (se non già presente) e successivamente il modello e un documento di riconoscimento. **Inviare la documentazione telematicamente.**

Nell'area "Pratiche aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera. Il costo della tessera dirigente ufficiale è stato quantificato come segue:

Società dilettanti - Euro 8,00 per tessera (comprensivi di Euro 3,00 per costo tessera ed Euro 5,00 per costo assicurativo obbligatorio dirigente);

Società di Puro Settore Giovanile - Euro 10,35* per tessera (comprensivi di Euro 3,00* per costo tessera ed Euro 7,35* per costo assicurativo obbligatorio dirigente).

* *Gli importi sopra riportati potrebbero subire delle variazioni, in attesa dell'apposito Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. di cui sarà data tempestiva comunicazione*

Si richiede, pertanto, a tutte le società dipendenti, di porre particolare attenzione, nel corso della compilazione degli organici in sede di iscrizione e ad eventuali modifiche nel corso della stagione sportiva "Variazioni Organigramma" alle qualifiche assegnate ai dirigenti.

Si precisa che, seguendo la stessa procedura, sarà possibile richiedere anche la tessera di **Dirigente generico**, che, comunque, non prevedendo l'obbligatoria copertura assicurativa, a **nessun titolo consentirà l'ingresso al campo di giuoco in occasione delle gare ufficiali**. Il costo della tessera di Dirigente generico è di 3,00 euro.

3.30 CARICAMENTO FOTO DA PORTALE L.N.D. (SPORTELLO - SERVIZI SOCIETA')

Si ricorda a tutte le Società dipendenti che, con la procedura di dematerializzazione, la modalità di caricamento delle foto relative alle pratiche "Dirigenti", "Emissione cartellini Dilettanti" e "Tesseramento Settore Giovanile" è **variata**. Conseguentemente, le foto non vanno più allegate alle pratiche ma caricate in formato Jpg dalle corrispondenti voci "Pratiche aperte" nella propria Area Società.

3.31 INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;

- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti **entro il 31 luglio 2022**.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

3.32 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto

da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° agosto 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" - art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);
- b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);
- b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani Dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.

6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore "Giovane Dilettante", trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore "Giovane Dilettante", debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice "Giovane Dilettante", trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice "Giovane Dilettante", debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extracomunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023 (ore 19.00).**

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023.**

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

3.33 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra Società di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)**

b) **da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri mai tesserati all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Giocatori/giocatrici italiani

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 1° febbraio 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 marzo 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022** (ore 19.00)

- da **giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022** (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 luglio 2022**.

Liste di svincolo suppletive:

- da **giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

3.34 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a 11

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale Juniores - Under 19;
- Campionato Nazionale Allievi - Under 17;
- Campionato Nazionale Giovanissimi - Under 15;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale Juniores - Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Juniores Femminile;
- Campionato Regionale Under 18;
- Campionato Regionale Allievi - Under 17;
- Campionato Regionale Giovanissimi - Under 15;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di 3^a Categoria - Over 30;
- Campionato di 3^a Categoria - Over 35;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C - C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Under 19 Maschile;
- Campionato Under 19 Femminile.

Per i campionati di Serie C/1 o C/2, in caso di concomitanze con campionati superiori o con altre manifestazioni, le gare dovranno avere inizio entro le ore 19,00 del giorno fissato.

In caso di indisponibilità di orario dell'impianto, a suo tempo individuato, la società ospitante è tenuta a inviare al CR Basilicata comunicazione di disponibilità di altro campo, correlata dalla relativa autorizzazione dell'Ente gestore dell'impianto interessato.

3.35 AMMENZE PER RINUNCIA GARE

La rinuncia alla disputa della gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- **Campionato di Eccellenza**
- **Campionato di Promozione**
 - 1^a rinuncia € 300,00
 - 2^a rinuncia € 600,00
 - 3^a rinuncia € 1.000,00
- **Campionato di 1^a Categoria**
 - 1^a rinuncia € 150,00
 - 2^a rinuncia € 300,00
 - 3^a rinuncia € 600,00
- **Campionati di 2^a e 3^a**
- **Campionato di 3^a Categoria Under 21, Under 19, Over 30 e Over 35**
- **Campionato Regionale e Provinciale "Juniore Under 19" (C11 e C5, maschile e femminile)**
- **Campionato Regionale e Provinciale Under 18**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile**
 - 1^a rinuncia € 100,00
 - 2^a rinuncia € 200,00
 - 3^a rinuncia € 400,00
- **Attività Amatori**
 - 1^a rinuncia € 50,00
 - 2^a rinuncia € 100,00
 - 3^a rinuncia € 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno altresì applicate in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifici nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Nel caso in cui una società venga esclusa dal campionato di competenza per effetto della quarta rinuncia o per ritiro, ai sensi di quanto stabilito dall'art.53 delle NOIF, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la prima rinuncia nella misura di 5 volte.

3.36 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Si precisa che con riferimento alla materia in epigrafe, il C.R. Basilicata ha stabilito che non saranno applicati indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia dovuti alla Società ospitante nei confronti della Società ospitata rinunciataria.

3.37 GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE E DEI COMITATI PROVINCIALI (ART.57 DELLE N.O.I.F.)

Si precisa che l'organizzazione delle gare di qualificazione (finali e/o spareggi) può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o Provinciale alla sistemazione del campo di gioco, alla eventuale vendita di biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della Forza Pubblica, ecc.

Alla Società organizzatrice spetta, ai sensi del vigente Regolamento, un indennizzo pari al 10% dell'incasso, depurato dagli oneri fiscali e da quanto dalla stessa sostenuto per spese di organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture. L'incasso restante, depurato di tutte le altre spese, spetta per 3/5 al Comitato Regionale e per 1/5, rispettivamente, alle due società interessate.

3.38 ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori

semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

3.39 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66 delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

3.40 NUMERAZIONE MAGLIE DA GIOCO E DISTINTA DI GARA

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

3.41 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituiti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.42 TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

3.43 SGOMBERO DELLA NEVE

Tutte le Società partecipanti ai campionati del C.R.B. sono obbligate allo sgombero della neve dai terreni di giuoco. Tale obbligo non sussiste se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

3.44 RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

3.45 RICHIESTE VARIAZIONI GARE

Ogni richiesta di variazione al programma gare pubblicata contestualmente al calendario gare relativa ad anticipi-posticipi e orario stabilito, sottoscritta da entrambe le società interessate, se validamente motivata e documentata deve pervenire al Comitato Regionale o Provinciale **almeno 5 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Alle Società che faranno richiesta di "variazione gara" sarà addebitata la somma di **euro 30,00 (attività dilettanti) o euro 15,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed attività S.G.S.)**.

Ogni richiesta di **variazione del campo di giuoco**, del giorno o dell'orario di disputa delle proprie gare interne deve pervenire al Comitato Regionale o Provinciale **almeno 5 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento della prima gara interessata.

Alle Società che faranno richiesta di "variazione campo" sarà addebitata la somma di **euro 30,00 (attività dilettanti) o euro 15,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed attività S.G.S.)**.

Resta inteso che l'addebito sarà effettuato sul conto della Società che ha richiesto la variazione o di entrambe al 50% se le stesse non indicano la richiedente.

3.46 ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio - promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

3.47 GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO

In riferimento alle gare da disputarsi in assenza di pubblico, si ricorda alle società interessate che sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023, a quanto disposto dalla Circolare LND n. 3 del 01/07/2022, allegata al C.U. n. 1 del 01/07/2022 del C.R.B.

Si raccomanda alle società di mettere a disposizione l'elenco dei tesserati, massimo 35, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara, delle Autorità preposte alle operazioni di controllo.

3.48 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TORNEI

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, o tornei hanno l'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa o dell'avvio del torneo. Le spese arbitrali e le tasse sono a totale carico della Società richiedente.

Si raccomanda la compilazione e la presentazione all'arbitro delle relative distinte di gara come nei campionati ufficiali.

In caso di partecipazione alle manifestazioni di società partecipanti a campionati superiori al campionato di Eccellenza maschile e femminile o C1 e Serie C Femminile di calcio a 5, sarà necessario inoltrare al CR Basilicata, l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dalla Divisione o Lega di appartenenza delle suddette società.

Si avverte che eventuali infortuni occorsi a calciatori e dirigenti nel corso di amichevoli non autorizzate non sono coperti da tutela assicurativa.

3.49 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Le Società che intendono organizzare un raduno sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione almeno dieci giorni prima, per il tramite del Comitato Regionale Basilicata, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC secondo quanto disposto al punto 2.6 (pag.22) del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS dell'1 luglio 2022.

3.50 TASSE GARE AMICHEVOLI E TASSE TORNEI AMATORIALI E RICREATIVI

TASSA UNICA (per tutte le categorie e unica gara)	Euro 25,00
TASSA TRIANGOLARI (3 gare da un tempo ciascuna)	Euro 35,00

Le spese arbitrali, inoltre, saranno calcolate a preventivo.

Gli oneri sopra evidenziati non sono riferiti a gare di Settore Giovanile essendo queste ultime assoggettate a decisioni del SGS nazionale.

TASSE TORNEI - TORNEI AMATORIALI E RICREATIVI

TASSA APPROVAZIONE	COSTO CARTELLINI
Euro 50,00	Euro 6,00

3.51 TASSE RICORSI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva saranno resi noti dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

3.52 ONERI OMOLOGAZIONE CAMPI

Gli oneri relativi all'omologazione dei campi, avente **validità quadriennale**, sono fissati in € 300,00 e € 200,00 rispettivamente per i campi di Calcio a 11 e Calcio a 5. Nel caso di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di più squadre, previa loro richiesta, detti importi verranno equamente suddivisi tra le società interessate.

3.53 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

3.54 RAPPRESENTANZA SOCIALE

Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli Statuti Sociali, le società possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché, per delega di questi, ai dirigenti espressamente indicati nell'atto della iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento dei singoli atti.

3.55 VARIAZIONE STATUTO E CARICHE SOCIALI

Ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali, **preventivamente effettuata on-line** e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di deposito telematico della comunicazione.

3.56 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata **del portale CONI** e controllare che nella sezione "Documenti" appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC.

Le Società che hanno già caricato i documenti richiesti nelle passate stagioni sportive non devono farlo nuovamente.

Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con l'inserimento degli stessi attraverso il menù "Dati Societari" / "Registro C.O.N.I." in cui le società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "Firma Elettronica"-> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I."

È obbligatorio caricare l'Atto Costitutivo e/o lo Statuto della società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

È necessario, altresì, che i seguenti dati debbano essere verificati ed eventualmente opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle società:

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice Fiscale e/o Partita IVA della società;
4. Natura giuridica della società;
5. Indirizzo della sede sociale;
6. Indirizzo per la corrispondenza;
7. Indirizzo di posta elettronica ordinaria;
8. Indirizzo di Posta Elettronica certificata.

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della Firma Elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l'**obbligo** per la società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai campionati di competenza della stagione sportiva 2022/2023 attraverso la rituale procedura telematica.

E' vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro C.O.N.I. agli inizi della nuova stagione sportiva sul portale dedicato al link <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

3.57 RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

A nessun titolo vengono fornite informazioni relative a posizioni di tesseramento. Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

3.58 CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA SOCIETA'

L'eventuale variazione di indirizzo per la corrispondenza di società deve essere effettuata on-line sul sito www.lnd.it alla voce "Dati Societari".

3.59 GIUSTIZIA SPORTIVA

Fermo restando il principio di autonomia della Giustizia Sportiva sul controllo delle distinte dei giocatori partecipanti ad una gara, nel caso di "posizione irregolare calciatori" le società interessate sono invitate a porre in essere, nei modi e nei termini previsti, tutte le procedure loro attribuite dal CGS (preannuncio reclamo e/o reclamo).

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di controllare, alla presenza dell'arbitro, la copia della distinta a fine gara riportante i calciatori ammoniti e quelli espulsi.

3.60 SPARO DI MORTARETTI E PETARDI

Si ricorda alle società che il divieto di sparare mortaretti e petardi durante le gare, assolutamente proibito dalle competenti autorità, rientra tra le "norme di comportamento" riportate nel Codice di Giustizia Sportiva. Il loro uso comporterà l'applicazione di sanzioni.

3.61 DIVIETO DI CONTATTARE L'A.I.A.

Si avverte che alle società è fatto assoluto divieto di contattare, per qualsivoglia motivo, l'Associazione Italiana Arbitri, pena la segnalazione alla Procura Federale, ai sensi delle vigenti disposizioni del CGS.

3.62 OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'obbligo di dotazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata è entrato in vigore a far data dal 1° luglio 2021.

Pertanto, le società sono **obbligate** a comunicare al CR Basilicata all'atto dell'iscrizione, oltre all'indirizzo di posta elettronica ordinario, un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**.

3.63 CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

(Circolare della L.N.D. del 25.02.1993)

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso.
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A.

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. -L.N.D..

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

3.64 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

3.65 APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non indicato nel presente Comunicato Ufficiale si applicano le disposizioni di cui agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE

3.66 INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:

F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE BASILICATA
VIA ROBERT MALLETT, 1
85100 POTENZA

3.67 ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Le società dipendenti sono pregate di rispettare **scrupolosamente** il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici del Comitato.

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
LUNEDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
MARTEDI'	10.00 - 12.00	15.30 - 16.30
MERCOLEDI'	CHIUSO	15.30 - 16.30
GIOVEDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
VENERDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

3.68 NUMERI TELEFONICI E FAX

Si riportano qui di seguito i seguenti numeri telefonici e di fax:

Comitato Regionale Basilicata 0971/594168-9 (centralino)

al cui numero vanno aggiunte le seguenti cifre per l'interno desiderato:

2	Segretario	3	Contabilità
4	Tesseramento	6	Calcio a 5
7	Delegazione Prov.le Potenza	8	Attività di Base

Fax

Segreteria	0971/489950
Contabilità	0971/489952
Calcio a 5	0971/489953

Delegazione Provinciale di Potenza 0971/594168-9 (interno 7)

Delegazione Provinciale di Matera 0835/309862

3.69 NUMERI CELLULARI E ORARI

Per migliorare il servizio di accessibilità alle linee telefoniche del CR Basilicata e delle Delegazioni Provinciali di Potenza e Matera si comunicano di seguito i vari recapiti telefonici confidando nella collaborazione delle società nel rispetto degli orari e dei giorni indicati:

Mansione	Interessato	Telefono	Giorno e orario
Presidente CRB	Emilio Fittipaldi	3318472665	
Segretario CRB	Rocco Leone	3494459125	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Ufficio Tesseramento	Domenico Tozzi	3398275862	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Ufficio Amministrativo	Mario Lanzilotti	3470486458	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Responsabile S.G.S. C.R.B.	Luigi Polino	3334719798 3464091954	Sempre reperibile
Vice Presidente Vicario CRB/ Resp. Regionale Calcio a 5	Giuseppe Palazzo	3338483246	Sempre reperibile
Delegato Provinciale Calcio a 5 Potenza	Innocenzo Albano	3420550052	dal lun. al ven. dalle 11.00 alle 13.00
Delegato Provinciale Calcio a 5 Matera	Angelo Carriero	3207871797	Sempre reperibile
Responsabile Regionale Calcio Femminile	Antonio De Bonis	3934047359	Sempre reperibile
Delegato Provinciale di Potenza	Antonio Di Benedetto	3934045298	dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Segretario Delegazione Provinciale di Potenza	Santo Caruso	3488011163	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Delegato Provinciale di Matera	Rocco Colangelo	3934046640 3391627830	Sempre reperibile.
Vice Delegato Provinciale Del. Matera/Tess. SGS Matera	Rocco Cerabona	3393139765	da lun. a ven. dalle 10.00 alle 12.00
Segretario Delegazione Provinciale di Matera	Mario Taratufolo	3286168192	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00

3.70 INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CR BASILICATA

Si riportano qui di seguito gli indirizzi di posta elettronica relativi al Comitato Regionale Basilicata:

presidenza@figcbasilicata.it
segreteria@figcbasilicata.it
tesseramento@figcbasilicata.it
contabilita@figcbasilicata.it
cppotenza@figcbasilicata.it
cpmatera@figcbasilicata.it

3.71 PEC ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA CR BASILICATA

Sono attive le mail PEC che dovranno essere utilizzate per l'invio di preannunci di reclamo e reclami agli Organi di Giustizia Sportiva del CR Basilicata:

Giudice Sportivo Regionale	giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it
Giudice Sportivo Delegazione PZ	giudicesportivopz@pec.figcbasilicata.it
Giudice Sportivo Delegazione MT	giudicesportivomt@pec.figcbasilicata.it
Corte di Appello Territoriale	cortediappello@pec.figcbasilicata.it
Tribunale Federale Territoriale	tribunalefederale@pec.figcbasilicata.it

Si avvisano le Società affiliate che le comunicazioni relative ad eventuali preannunci di reclamo e/o ricorsi dovranno essere trasmesse **esclusivamente** agli indirizzi di riferimento sopra elencati.

3.72 SITI INTERNET

Si informano le Società e gli Enti interessati che sono in funzione i seguenti spazi Web agli indirizzi:

www.lnd.it
www.figcbasilicata.it

3.73 INDIRIZZI DELEGAZIONI PROVINCIALI E DELEGAZIONE ZONALE

F.I.G.C. - L.N.D.
 DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA
 VIA ROBERT MALLETT, 1
 85100 POTENZA

F.I.G.C. - L.N.D.
 DELEGAZIONE PROVINCIALE MATERA
 VIALE EUROPA, 4 BIS
 75100 MATERA

F.I.G.C. - L.N.D.
 DELEGAZIONE ZONALE MOLITERNO
 PIAZZA DE BIASE, 2
 85047 MOLITERNO

3.74 INDIRIZZI CONI BASILICATA

C.R.Basilicata
Via Appia 208 - 85100 Potenza
Tel. 0971472185 - E-mail basilicata@coni.it

Presidente: Leopoldo Desiderio

3.75 INDIRIZZI SPORT E SALUTE S.P.A.

C.R.Basilicata
Via Appia 208 - 85100 Potenza
Tel. 0971594065 - E-mail basilicata@sportosalute.eu
PEC basilicata@cert.sportosalute.eu

Segretario Regionale: Matteo Trombetta

Pubblicato in Matera ed affisso all'albo della D.P. di Matera il 15/07/2022

Il Segretario
(Mario Taratufolo)

Il Delegato Provinciale
(Rocco Colangelo)